



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TAVERNA, ABATE, ACCOTO, AIROLA, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CIOFFI, COLTORTI, CORRADO, CROATTI, DELL’OLIO, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DONNO, EVANGELISTA, FEDE, FLORIDIA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GIANNUZZI, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LICHERI, LOMUTI, LUPO, MAIORINO, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, MORONESE, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PIRRO, PUGLIA, RICCIARDI, ROMANO, RUSSO, TRENTACOSTE, VACCARO e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2020

Modifica all’articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il principio di trasparenza nelle nomine dei componenti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a introdurre una modifica all'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'intento di accrescere il livello di trasparenza relativo alle nomine apicali delle società a partecipazione pubblica.

Giova ricordare che la parola trasparenza deriva dal latino *trans parere* ossia far apparire, lasciar vedere e dunque, di conseguenza, aprire alla possibilità del lasciar conoscere agli altri. Parola di straordinario valore, considerato che nelle democrazie la trasparenza risulta essere un elemento fondamentale e fondante del rapporto tra Stato e cittadini, non ultimo alla luce delle sempre più sentite istanze di *accountability* quale *conditio sine qua non* per una sana relazione tra tutti i soggetti dell'ordinamento.

Il principio di trasparenza è, infatti, alla base della possibilità per i cittadini di valutare l'operato dello Stato in tutte le sue articolazioni, *in primis* per quanto concerne l'esercizio della funzione amministrativa.

È, altresì, importante sottolineare che l'applicazione di criteri di trasparenza rappresenta concreta manifestazione di un principio cardine del nostro ordinamento ossia il principio di imparzialità e buon andamento consacrato dall'articolo 97 della nostra Carta fondamentale.

Si evidenzia che, coerentemente con il consolidarsi di una crescente sensibilità in merito a tale delicato tema, la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, fa assurgere la trasparenza nel novero dei principi generali in base ai quali si deve articolare un

corretto e funzionale rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

Risulta degna di nota, inoltre, la recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20 del 21 febbraio 2019) dove si ribadisce la legittimità dell'esigenza di controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica, pur chiarendo che questo non possa degenerare divenendo mera sete di informazioni sulla vita privata degli altri, in ossequio ad una significativa pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 8 novembre 2016, Magyar contro Ungheria).

Allargando l'orizzonte della riflessione, la trasparenza risulta, dunque, essere sempre più elemento necessario al fine di costituire una relazione virtuosa tra governanti e governati nel contesto della quale possa consolidarsi la fiducia così come l'effettiva possibilità di condivisione e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Il Movimento 5 Stelle, sin dalle sue origini, ha rivendicato l'importanza di un'applicazione concreta del principio di trasparenza in seno a tutte le istituzioni e in ogni ambito in cui risulti vitale assicurare la tutela dell'interesse dei privati cittadini a che risorse sensibili per il Paese siano gestite in maniera rigorosa e pienamente conforme ai principi dell'ordinamento.

In tale prospettiva gli « Istituti » della trasparenza rappresentano uno dei principali strumenti per consentire forme di vigilanza diffusa, nell'ambito dell'esercizio del potere connesso al concreto espletamento di attività di interesse pubblico.

A giudizio dei firmatari del presente atto, ci troviamo di fronte a un paradosso in termini di giustizia sostanziale: da un lato, ai

sensi dell'articolo 97 della Costituzione, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso e, spesso, al tanto ambito e sudato impiego corrisponde una remunerazione modesta; dall'altro lato, invece, esiste una realtà di nomine apicali con grandi compensi e rilevanti poteri decisionali, di fatto svincolata da un percorso meritocratico connotato, come logico, da stringenti parametri.

Occorre, dunque, creare un legame più stretto tra il principio di trasparenza e l'*iter* relativo alle nomine apicali delle società a partecipazione pubblica.

La dimensione quantitativa così come l'ampia gamma di servizi offerti testimoniano l'importanza delle società a partecipazione pubblica nel contesto dello scenario italiano. Basti pensare ai dati, recentemente resi noti attraverso il rapporto ISTAT del 19 febbraio 2020, sulle partecipate pubbliche. Le unità partecipate del settore pubblico nel 2017 sono 9.118: di queste le imprese attive sono 6.310 e occupano 847.232 addetti. Il 59,2 per cento delle imprese attive è partecipato da soggetti pubblici per una quota di partecipazione superiore al 50 per cento (le « controllate ») e il loro peso in termini di addetti è pari al 74,6 per cento. Invece, il 15,1 per cento delle imprese è partecipato per una quota di capitale compresa tra il 20 per cento e il 50 per cento con un peso in termini di addetti del 4,4 per cento, mentre il 25,7 per cento è partecipato per una quota di capitale inferiore al 20 per cento con un peso in termini di addetti del 21 per cento.

In termini generali, la dimensione media delle imprese partecipate attive è di 134 addetti, valore che sale a 363 per le società per azioni. Complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, le imprese a controllo pubblico generano oltre 58 miliardi di valore aggiunto ossia il 7,5 per cento di quello prodotto dalle imprese dell'industria e dei servizi.

Come noto, inoltre, tra le società partecipate da amministrazioni centrali, assumono preminente rilievo le partecipate statali e, in particolare, quelle a controllo diretto del Ministero dell'economia e delle finanze, in veste di principale azionista per conto dello Stato. A titolo esemplificativo, si ricorda che tra le società quotate figurano: Eni, Enel, ENAV, Leonardo e Poste italiane; mentre tra le società non quotate si annoverano: Rai, CONSIP, Ferrovie italiane e Alitalia.

Risulta, dunque, indiscutibile la rilevanza che rivestono le nomine dei vertici di tali entità e risulta altresì cogente la necessità di introdurre in tale contesto maggiori e più stringenti parametri in termini di trasparenza.

In ragione di quanto esposto, attraverso il presente disegno di legge si vuole introdurre una specifica modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nello specifico all'articolo 9 relativo alla gestione delle partecipazioni pubbliche.

Si reputa prioritario, infatti, intervenire nella fase prodromica all'atto di nomina, al fine di garantire un processo il più possibile trasparente nella selezione e individuazione dei soggetti apicali.

Il disegno di legge prevede, dunque, una procedura di selezione dei componenti da nominare basata sul principio di trasparenza. In particolare, si stabilisce che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* debbano essere pubblicati nel sito *internet* del socio pubblico cui spetta la nomina. Di conseguenza si prevede che, successivamente, il socio pubblico dia evidenza della rispondenza delle candidature ai requisiti previsti dallo statuto della società partecipata e ai requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle disposizioni legislative vigenti, nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico.

Si sottolinea, infine, che intervenendo sull'articolo 9 del menzionato testo unico, tale procedura - trasparente e antecedente la nomina - vincolerebbe tutte le società partecipate, quotate e non, da parte dello Stato,

delle regioni, degli enti locali e di altre amministrazioni.

Alla luce di quanto illustrato, si auspica la celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Nei casi di cui al comma 7, i componenti devono essere nominati tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione trasparente il cui avviso deve essere pubblicato nel sito *internet* del socio pubblico che esercita i diritti, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati nel medesimo sito *internet*. Il socio pubblico dà evidenza della rispondenza delle candidature ai requisiti previsti dallo statuto della società partecipata e ai requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle disposizioni legislative vigenti, nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico».

